

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Ancona**

Incontro di studio

***"Gli adempimenti del commercialista intermediario
e del conseguente controllo della tenuta
dell'archivio"***

Ancona, 27 novembre 2012



Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 1998 del Ministero delle Finanze

Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

D.P.R. n. 322/1998

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Utenti del servizio telematico

Adempimenti telematici

27 novembre 2012

Decreto 31 luglio 1998 – art. 2

Tra gli utenti del servizio telematico Entratel, l'art. 2, lett. b) individua gli *“iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro”*.

Essi trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione.

Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità di cui al successivo art. 4.



Abilitazione al servizio telematico

Decreto 31 luglio 1998 – art. 4

La domanda, scaricabile direttamente dalla sezione dedicata agli utenti Entratel del sito www.agenziaentrate.gov.it, va presentata ad uno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente.

La domanda per richiedere l'abilitazione deve essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Alla stessa domanda va allegata un'autocertificazione dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell'art. 2 (individuazione dei soggetti abilitabili) e l'assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 8, comma 1 (non va allegata qualora l'Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per il tramite di altre amministrazioni o enti).

Nota: **art. 8 lett. d:** *presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera b).*

Nota: **art. 2 lett. b:** *iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;*

Circolare n. 30/2009 – Introduzione delle novità riguardanti l'identificazione delle persone fisiche che trasmettono per conto delle persone NON fisiche



Revoche

Decreto 31 luglio 1998 – art. 8

L'abilitazione al servizio può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di **gravi e ripetute inadempienze** agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione e' revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:

- A) cessazione dell'attività;
- B) decesso, se persona fisica;
- C) inizio di una procedura concorsuale;
- D) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera b);
- E)
- F) mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da **b)** a f) dell'art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al dieci per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
- G) ...
- H) mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza.

Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l'Amministrazione finanziaria contesta all'utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall'Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene più opportune.



Ricevute

Decreto 31 luglio 1998 – art. 9

1. Le dichiarazioni inviate si considerano presentate al momento in cui e' completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10.
2. Le dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.
3. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file dall'A.F. all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file; e) il numero ed i progressivi dei record all'interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.
4. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
5. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall'invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
6. Le ricevute possono essere richieste anche presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di dichiarazioni.



Utilizzo del servizio telematico

27 novembre 2012

Decreto 31 luglio 1998 – art. 10

1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico e' consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
2. L'Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone comunicazione agli utenti.



Obbligo di riservatezza

Legge 675/1996

Decreto 31 luglio 1998 – art. 11

1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario.
2. Gli utenti di cui all'art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni e' consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all'art. 2.
4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all'art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5. Gli utenti di cui all'art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell'allegato tecnico del decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.
6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, per il periodo normativamente previsto;l'utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione.
7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, ciascun utente di cui all'art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
8. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Obbligo di presentazione

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 3 bis

L'intermediario è obbligato a trasmettere le dichiarazioni da lui stesso predisposte nonché quelle per le quali ha accettato l'incarico della trasmissione.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Presentazione

Circolare n. 195/E del 1999

La dichiarazione si considera presentata tempestivamente anche nel caso in cui l'invio sia avvenuto entro i termini previsti ed il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate abbia scartato il file contenente la dichiarazione, purché venga **ritrasmessa corretta entro cinque giorni** dalla data di ricevimento della ricevuta telematica riportante i motivi dello scarto.

N.B.: la deroga non opera per i file da versamento (F24) ovvero per file contenenti registrazione dei contratti di affitto di beni immobili.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Presentazione

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 7 ter

Le dichiarazioni consegnate all'intermediario, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica, **devono** essere trasmesse **entro un mese** dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dall'intermediario stesso al contribuente o al sostituto d'imposta.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Documentazione da rilasciare

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 6 e Circolare 6/E del 2002

L'intermediario deve rilasciare al contribuente o al sostituto d'imposta (anche se non richiesto) l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi.

L'impegno (senza vincolo di forma) datato e firmato dall'intermediario deve essere consegnato:

- a) contestualmente alla ricezione della dichiarazione (consegnata dal contribuente per la trasmissione)
- b) al momento dell'assunzione dell'incarico per la predisposizione della dichiarazione

Nota: nel caso in cui si renda necessario rettificare o integrare la precedente dichiarazione inviata, è indispensabile rilasciare un nuovo impegno, sia nel caso di dichiarazione "correttiva" da trasmettere entro i termini di scadenza, sia nel caso di dichiarazione "integrativa" da trasmettere entro 30 giorni dalla data riportata nell'impegno stesso.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Adempimenti successivi all'invio

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 6

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione, l'intermediario è obbligato a rilasciare al contribuente o al sostituto d'imposta:

- a) la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato;
- b) copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate nella quale si attesta di aver ricevuto la dichiarazione.



Adempimenti a carico dell'intermediario

Conservazione della documentazione

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 9 bis

Gli intermediari abilitati devono conservare **anche su supporto informatico** per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 copia della dichiarazione trasmessa.

Nota: L'Agenzia delle Entrate può chiedere all'intermediario (nel caso di conservazione su supporto informatico) l'esibizione della copia della dichiarazione — previa riproduzione su modello conforme a quello approvato (stampa del cartaceo).



Sanzioni a carico dell'intermediario

Revoca dell'abilitazione

D.P.R. n. 322/1998 – art.3, co. 9 bis

L'abilitazione è revocata:

- a) in caso di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni;
- b) in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista.

Circa la revoca, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, in risposta a quesito di questa Direzione Regionale, ha precisato che *“Per quanto riguarda il carattere definitivo o temporaneo della revoca dell'abilitazione al servizio telematico, si reputa che sia ammissibile il ripristino dell'abilitazione telematica a seguito di nuova richiesta dell'intermediario, quando vengano meno i presupposti sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento di revoca”, ma che “...l'Ufficio debba effettuare, nei casi di specie, una attenta valutazione circa la concreta adeguatezza dell'intermediario ad adempiere, con professionalità e diligenza, agli obblighi derivanti dall'abilitazione ai servizi telematici.”*